



AL32

**POLICY SUL RAPPORTO TRA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI  
(NELLE SUE DIVERSE FORME) E LA TUTELA DELLA PRIVACY**

**Regolamento ex art. 4 comma 2) della Legge n. 24/2017**

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE**, P. IVA: 09323530965 (infra "ASST RHODENSE"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), viale Forlanini, 95, intende illustrare – in ossequio agli artt. 5 paragrafo 2)<sup>1</sup>, 24<sup>2</sup>, 25<sup>3</sup>, 32 paragrafo 1)<sup>4</sup> del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in ossequio all'art. 4 commi 1) e 2)<sup>5</sup> della Legge n. 24 del 8.3.2017 (cd. Legge "Gelli-Bianco"), in ossequio agli artt. 22<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> Art. 5 paragrafo 2) del GDPR: "Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo ("responsabilizzazione")".

<sup>2</sup> Art. 24 del GDPR: "1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività del trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento. 3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento".

<sup>3</sup> Art. 25 del GDPR: "1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. 2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica".

<sup>4</sup> Art. 32 paragrafo 1) del GDPR: "Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio...".

<sup>5</sup> Art. 4 commi 1) e 2) della Legge n. 24/2017: "1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in forma elettronica; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, 241, alle disposizioni del presente comma".

<sup>6</sup> Legge n. 241/1990, art. 22 comma 1) lettere d) ed e) ("d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina nazionale"; "e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"), comma



23<sup>7</sup>, 24 e 25 della Legge n. 241 del 7.8.1990, e in ossequio all'art. 2bis del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (cd. Decreto Trasparenza) – **il presente regolamento interno (Policy) volto a disciplinare il (delicato) rapporto, l'interdisciplinarietà e l'interconnessione tra il diritto di accesso (nelle sue differenti articolazioni) e la tutela della privacy.**

## **1. ACCESSO CIVICO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO VS. ACCESSO AI DATI PERSONALI.**

1.1. L'art. 22 comma 1) lettera a) della Legge n. 241/1990 (disposizione normativa da leggersi, assieme, al DPR n. 184/2006), così come modificata dalla Legge n. 15/2005, definisce l'accesso civico documentale<sup>8</sup> come il "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", specificando che per "interessati" debbano intendersi "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (cfr. art. 22 comma 1) lettera b) della Legge n. 241/1990); l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di una copia degli stessi è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura<sup>9</sup>.

Una volta ricevuta l'istanza (che deve essere motivata), ASST RHODENSE, in qualità di soggetto che ha formato il documento ovvero che lo detiene stabilmente, è tenuta a rispondere entro il termine di 30 giorni, decorso il quale la richiesta si intende tuttavia automaticamente respinta (con conseguente facoltà, in capo al soggetto richiedente, di presentare un ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso ASST RHODENSE medesima), previa analisi circa la sussistenza di "controinteressati"<sup>10</sup>, da intendersi "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (cfr. art. 22 comma 1) lettera c) della Legge n. 241/1990), e fatte salve le eventuali esclusioni/limitazioni previste dall'art. 24<sup>11</sup> della Legge n. 241/1990<sup>12</sup>.

2) ("L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"), comma 3) ("Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati dall'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6") e comma 4) ("Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono").

<sup>7</sup> Legge n. 241/1990, art. 23: "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".

<sup>8</sup> Cfr. art. 22 comma 2) della Legge n. 241/1990: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

<sup>9</sup> Cfr. art. 25 comma 1) della Legge n. 241/1990.

<sup>10</sup> In base ad una interpretazione logico-sistematica, risulta necessario attuare, nel caso di specie, gli adempimenti sanciti dall'art. 5 comma 5) del D.Lgs. n. 33/2013: "Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede su richiesta, accertata la ricezione della comunicazione".

<sup>11</sup> Cfr., in particolare, art. 24 comma 6) lettera d) della Legge n. 241/1990: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso ai documenti amministrativi: [...] quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

1.2. Con l'emanazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, è stata introdotta una definizione di principio generale di trasparenza<sup>13</sup> che va oltre quella contenuta nelle previgenti disposizioni normative, e sono state, altresì, previste ulteriori forme di accesso: l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.

**L'accesso civico semplice** è disciplinato dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. n. 33/2013: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

In buona sostanza, tale tipologia di accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione, e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati ed informazioni oggetto della relativa omissione/inadempienza: è un diritto a titolarità diffusa, attivabile da "chiunque", non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e, infine, non richiedendo alcuna motivazione a supporto.

**L'accesso civico generalizzato** è, invece, disciplinato dall'art. 5 comma 2) del D.Lgs. n. 33/2013 ("Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5bis"), da leggersi inevitabilmente, in combinato (ed espresso) disposto, con i limiti prescritti dal successivo art. 5bis<sup>14</sup>.

Al pari dell'accesso civico semplice, anche l'accesso civico generalizzato è un diritto a titolarità diffusa, attivabile da "chiunque", non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e, infine, non richiedendo alcuna motivazione a supporto. Infine, il procedimento di ambedue le sopra descritte tipologie di accesso<sup>15</sup> deve "concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati" (cfr. art. 5 comma 6) del D.Lgs. n. 33/2013).

1.3. Sebbene sia diverso dal diritto di accesso documentale, dal diritto di accesso civico semplice e dal diritto di accesso civico generale, il diritto di accesso ai dati personali<sup>16</sup>, disciplinato dall'art. 15<sup>17</sup> del GDPR (da leggersi, assieme,

---

<sup>12</sup> Cfr. anche l'art. 59 del Codice Privacy: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

<sup>13</sup> Cfr. art. 1 comma 1) del D.Lgs. n. 33/2013: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

<sup>14</sup> Art. 5 bis) del D.Lgs. n. 33/2013: "[...] 2. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: [...] a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia". Cfr., in via analogica, la Delibera n. 1309 del 18.12.2016 a firma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

<sup>15</sup> Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 4) del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

<sup>16</sup> Per maggiori approfondimenti, vedasi anche la relativa policy sull'esercizio dei diritti del soggetto interessato predisposta da ASST RHODENSE.

<sup>17</sup> Art. 15 del GDPR: "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la

all'art. 12 paragrafo 3)<sup>18</sup> del GDPR), è strettamente collegato, al pari degli altri diritti sopra descritti, al principio di trasparenza, da intendersi, nel caso di specie, quale onere di fornire le comunicazioni, rivolte all'interessato cui si riferiscono i dati personali e il relativo loro trattamento, in modo conciso, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile, analitico, granulare e, infine, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (art. 5 paragrafo 1) lettera a)<sup>19</sup>, e Considerando n. 58<sup>20</sup> del GDPR).

## 2. L'ACCESSO AI DOCUMENTI SANITARI COME UN DIRITTO DI ACCESSO SUI GENERIS.

**2.1.** Delineata la disciplina relativa all'accesso ai documenti amministrativi e ai dati personali, occorre ora occuparsi del **diritto di accesso ai documenti sanitari** previsto dall'art. 4 comma 2) della Legge Gelli-Bianco, il quale prevede che le prestazioni sanitarie, erogate dalle strutture pubbliche e/o private, siano soggette al rispetto dell'obbligo di trasparenza, al punto che "La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni<sup>21</sup> dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, [n.d.r.: da intendersi comprensivo anche del GDPR], fornisce la documentazione

---

rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune".

<sup>18</sup> Art. 12 paragrafo 3) del GDPR: "Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato".

<sup>19</sup> Art. 5 paragrafo 1) lettera a) del GDPR: "I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza").

<sup>20</sup> Considerando n. 58) del GDPR: "Il principio di trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente".

<sup>21</sup> Secondo una parte della dottrina, il diritto di accesso alla documentazione sanitaria delineato dall'art. 4 della Legge n. 24/2017 costituisce un diritto di accesso sui generis scaturente dall'obbligo di trasparenza nelle prestazioni sanitarie che incombe sulle strutture pubbliche e private; sul punto, è stato aggiunto che tale peculiarità non pare porsi in contrasto con il GDPR, stante la lettera dell'art. 9 paragrafo 4) del GDPR che recita: "Gli stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute". All'opposto, secondo un'altra parte della dottrina, il termine minore (di 7 giorni) prescritto dalla Legge n. 24/2017 risulta essere in aperto contrasto con il termine (maggiore) di 30 giorni prescritto dall'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, così determinando una prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale, nel rispetto dell'art. 10 paragrafo 1) della Convenzione Europea del 2003 ("La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri").



sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta..."

In proposito, si rileva che, ad avviso della dottrina maggioritaria, esso non è riconducibile né all'accesso ai documenti amministrativi né all'accesso civico, né, tantomeno, all'accesso ai dati personali ai sensi del GDPR: per quanto riguarda i primi due, risulta differente il campo di applicazione soggettivo della legge in commento, applicabile, come già anticipato, soltanto nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e/o private; per quanto riguarda invece la disciplina privacy, si precisa che, sebbene la documentazione sanitaria cui si chiede l'accesso contenga, al suo interno, dati personali e dati personali cd. particolari, l'art. 15 del GDPR e l'art. 4 comma 2) della Legge Gelli-Bianco hanno, invero, ratio differenti.

Infatti, mentre il primo permette l'accesso ai dati personali all'interessato in virtù del (già citato) principio di trasparenza del trattamento effettuato dal titolare ed al fine di consentire un controllo dell'interessato sui dati che lo riguardano, diversamente, la norma sull'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie fornisce agli aventi diritto un accesso alla documentazione sanitaria per consentire la valutazione delle prestazioni sanitarie e, soprattutto, in virtù del valore probatorio di quest'ultima nell'accertamento della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie: in tal senso, la disciplina privacy si pone, dunque, come limite all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sanitaria.

### 3. LA DISCIPLINA PRIVACY COME LIMITE AL DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

**3.1.** Alla luce di una interpretazione logico-sistematica del complesso di norme qui prese in esame, non vi è dubbio alcuno che, come appena sopra anticipato, la protezione dei dati personali<sup>22</sup> si connota come il limite con cui devono essere bilanciati i diritti di informazione sulla documentazione sanitaria (o comunque contenente, al suo interno, dati relativi alla salute ex art. 4 n. 15)<sup>23</sup> del GDPR).

Tali limitazioni non riguardano, ovviamente, il caso in cui a richiedere l'accesso alla documentazione sanitaria sia il soggetto cui si riferiscono i dati personali ivi contenuti<sup>24</sup> (o altro soggetto da quest'ultimo delegato per iscritto), quanto, piuttosto, il caso in cui l'accesso sia richiesto da soggetti terzi: la ratio di tali limiti è, infatti, da ricercare nel

<sup>22</sup> L'art. 22 comma 1) del D.Lgs. n. 101/2018 contiene una previsione insidiosa per chiunque si trovi a dover adempiere alle norme in materia di protezione dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute delle persone fisiche: infatti, in tale comma si stabilisce che le disposizioni del Codice Privacy relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute (cioè anche quelle abrogate dallo stesso decreto legislativo) continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il GDPR, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia ex art. 2 septies del Codice Privacy medesimo. La corretta e precisa individuazione di tali norme "zombie" non è e continuerà a non essere facile, soprattutto quando, da queste, siano derivate anche normative secondarie contenute in provvedimenti del Garante Privacy.

<sup>23</sup> Art. 4 n. 15) del GDPR: "dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelino informazioni relative al suo stato di salute". Cfr., altresì, il Considerando n. 35) del GDPR: "Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione [...] le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro". Infine, cfr. Provvedimento n. 277 del 17.12.2020 a firma del Garante Privacy [doc. web n. 9559923]: "Al riguardo, si ricorda che, sin dal 2014, il Garante ha evidenziato che per dato idoneo a rivelare lo stato di salute non si intende solo l'indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione "da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici".

<sup>24</sup> Considerando n. 63) del GDPR: "Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati...".



fatto che i dati personali relativi allo stato di salute dell'interessato sono oggetto di una speciale protezione nell'ordinamento nazionale ed europeo, così come emerge chiaramente dall'art. 9 paragrafo 1)<sup>25</sup> del GDPR.

Queste limitazioni si rinvergono, da un lato, nel novellato art. 60<sup>26</sup> del Codice Privacy ("Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale") e, dall'altro lato, nell'art. 92 comma 2) del Codice Privacy ("Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale")<sup>27</sup>.

**3.2.** Interpretando l'art. 4 della Legge n. 24/2017 (ovvero qualsivoglia disposizione normativa, sopra illustrata, che disciplina il diritto di accesso, nelle sue varie forme) alla luce dell'art. 9 del GDPR, e degli artt. 2 septies<sup>28</sup>, 60 e 92 del Codice Privacy, è possibile circoscrivere la duplice limitazione che la disciplina privacy impone al diritto di accesso di soggetti terzi alla documentazione sanitaria.

In primo luogo, ASST RHODENSE dovrà effettuare una concreta valutazione del "rango" del diritto<sup>29</sup> del terzo richiedente l'accesso alla documentazione sanitaria, utilizzando come parametro di raffronto non il diritto di azione e

<sup>25</sup> Art. 9 paragrafo 1) del GDPR ("1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"), da leggersi, assieme, ai successivi paragrafi 2), 3) e 4).

<sup>26</sup> A differenza del passato, la lettera della norma non parla più di diritto di pari rango come "diritto o libertà fondamentale e inviolabile" bensì solo di "diritto o libertà fondamentale". A prima vista, può apparire un'assenza da poco, ma non lo è: è ammesso ormai, a parere della dottrina maggioritaria, considerare di pari rango diritti fondamentali riconosciuti non già in assoluto alla persona umana in quanto tale, ma anche al cittadino o alle persone giuridiche.

<sup>27</sup> Parte della dottrina sostiene che il trattamento, per fini difensivi in giudizio, di dati relativi alla salute o alla vita o all'orientamento sessuale, ove non contenuti in una cartella clinica o in una SDO, non debba (più) sottostare alla regola del limite del diritto di pari rango, nell'ordinamento italiano, così rafforzando, di conseguenza, il peso dell'art. 24 della Costituzione nel confronto e nel bilanciamento con l'art. 2 della medesima carta costituzionale.

<sup>28</sup> Il quale risulta, allo stato attuale, fortemente depotenziato, stante l'assenza delle misure di garanzie a firma del Garante Privacy nazionale.

<sup>29</sup> Cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis), sentenza n. 2802 del 10.3.2022: "...nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto [...]. Per l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti contenenti "dati sensibili" e "giudiziari" è consentito se risulta "strettamente indispensabile" per la difesa dei propri interessi giuridici; per i dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003 [...] Tale disposizione, riguardante in particolare il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati cd. sensibilissimi, esprime dunque il principio del "pari rango", chiarendo in modo inequivoco che, in siffatte ipotesi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale dell'interessato (Garante della Privacy, Parere 7.4.2016, in materia di accesso alle cartelle cliniche). Una simile comparazione tra diverse se non opposte esigenze (accesso e riservatezza a dati sensibilissimi) va dunque effettuata non in astratto bensì in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza [...] La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che "anche nel caso in cui l'accesso potrebbe interferire con l'esigenza di tutela della riservatezza di terzi, esso deve essere comunque garantito laddove la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ma ove il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l'accesso è

difesa, che pure è costituzionalmente garantito, quanto il diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base della documentazione sanitaria che chiede di conoscere: tale sottostante diritto può essere ritenuto di pari rango rispetto al diritto alla privacy dell'interessato solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è, almeno, annoverabile tra i diritti e le libertà fondamentali (ora, non più anche inviolabili) di cui gode il terzo<sup>30</sup>.

A titolo esemplificativo, ne consegue che, sebbene l'art. 4 della Legge n. 24/2017 non imponga all'istante di motivare la richiesta di accesso, per lo scenario di accesso a cartelle cliniche e/o a documenti pubblici contenenti dati relativi alla salute di una persona sarà, comunque, indispensabile motivare la necessità di venire a conoscenza dei dati sanitari di terzi, dovendosi operare un bilanciamento degli interessi in considerazione delle specifiche esigenze di tutela dell'interessato come del terzo istante.

In secondo luogo, in virtù del principio di minimizzazione dei dati ex art. 5 paragrafo 1) lettera c)<sup>31</sup> del GDPR, ASST RHODENSE dovrà verificare, anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza, se taluni o tutti i dati personali relativi alla salute oggetto di richiesta siano effettivamente necessari allo scopo perseguito dal terzo istante.

**3.3.** Nel caso in cui la documentazione sanitaria venga fornita, ad opera di ASST RHODENSE, in formato cartaceo, essa deve essere consegnata in una busta chiusa all'avente diritto, previa identificazione di quest'ultimo. Nel caso in cui, invece, la documentazione sanitaria venga fornita in formato elettronico ASST RHODENSE deve rispettare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, le misure stabilite dall'art. 2 septies del Codice Privacy (non appena saranno emanate e rese disponibili da parte del Garante Privacy) e, infine, le misure prescritte dalle Linee Guida in tema di referti online a firma del Garante Privacy del 25.6.2009 [doc. web n. 1630271]<sup>32</sup>, ancora applicabili ai sensi dell'art. 22 comma 4) del D.Lgs. n. 101/2018.

#### **4. I soggetti aventi diritto: questioni di legittimazione attiva.**

**4.1.** Al fine di identificare i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso ex Legge n. 24/2017 alla documentazione sanitaria detenuta da ASST RHODENSE nell'esercizio di un'attività sanitaria/socio-sanitaria/sociale ovvero al fine di identificare i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 e/o ai sensi del Decreto Trasparenza detenuta da ASST RHODENSE nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse ovvero al fine di identificare i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso ex art. 15 del GDPR della documentazione detenuta da ASST RHODENSE, occorre effettuare una interpretazione logico-sistematica del complesso delle disposizioni normative applicabili, a vario titolo, alla fattispecie in esame, anche alla luce delle norme del Codice Civile. A tal fine, si possono dividere gli aventi diritto in tre differenti gruppi: i soggetti interessati; i soggetti che agiscono per conto o con delega di questi ultimi; i terzi.

---

consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (Tar Lazio, n. 5140/2017; Tar Piemonte, sez. I, 23.5.2014, n. 932)".

<sup>30</sup> Sul punto, si ricorda il Provvedimento generale del Garante Privacy sui diritti di pari rango del 9.7.2003 [doc. web n. 29832].

<sup>31</sup> Art. 5 paragrafo 1) lettera c) del GDPR: "I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati").

<sup>32</sup> Linee Guida in tema di referti online a firma del Garante Privacy del 25.6.2009, paragrafo 6), scenario 2) (intitolato "Spedizione del referto tramite posta elettronica"): "Qualora il titolare del trattamento intenda inviare copia del referto alla casella di posta elettronica dell'interessato, a seguito di sua richiesta, per il referto prodotto in formato digitale dovranno essere osservate le seguenti cautele: 1. Spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nella body part del messaggio. 2. Il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno consistere in una password per l'apertura del file o in una chiave crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti (cfr. regola 24 del Disciplinare tecnico allegato B) al Codice). Tale cautela può non essere osservata qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, in quanto l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra una struttura sanitaria e l'interessato effettuata su specifica richiesta di quest'ultimo. 3. Convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica online, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente richiedente il servizio".

Per quanto riguarda i primi, non vi è dubbio che l'accesso possa essere esercitato dal soggetto cui la documentazione si riferisce, ovverosia dall'interessato, così come definito all'art. 4 n. 1)<sup>33</sup> del GDPR.

Per quanto concerne, invece, i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso per conto o con delega dell'interessato, si ritiene che essi possano essere agevolmente identificati alla luce della disciplina privacy e del Libro Primo del Codice civile.

Si può, dunque, dedurre che alla documentazione possano accedere i seguenti soggetti:

- I soggetti muniti di delega o di procura da parte del soggetto interessato: a tal proposito, la disciplina privacy prevede che, ai fini dell'accesso ai dati personali, l'interessato possa conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Per poter accedere alla documentazione, la persona che agisce per conto dell'interessato è tenuto ad esibire o allegare copia della procura o della delega sottoscritta, presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del soggetto interessato;
- Genitore o esercente la potestà genitoriale/legale del soggetto interessato (ivi incluso, il tutore/curatore o l'amministratore di sostegno);
- Ove applicabile, INPS e/o INAIL.

Per quanto riguarda la documentazione relativa ad un interessato deceduto, ai sensi degli artt. 536 ss c.c. possono, senz'altro, accedervi i legittimi eredi testamentari o legittimari.

Tuttavia, a tal proposito è necessario sottolineare che il GDPR non si applica ai dati personali del defunto, ma lascia, però, liberi gli Stati membri di prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute (Considerando n. 27) del GDPR): il Codice Privacy italiano ha previsto, così, all'art. 2 terdecies<sup>34</sup>, che i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Infine, per quanto riguarda il terzo avente diritto ad accedere alla documentazione detenuta, a vario titolo, da ASST RHODENSE, esso deve essere identificato alla luce della normativa (di settore) applicabile in ogni singolo e specifico caso (ossia: Legge n. 241/1990; Decreto Trasparenza; Legge n. 24/2017), nel rispetto delle limitazioni (sopra) prescritte dalla disciplina privacy.

Garbagnate Milanese, li 18.5.2022 (data di ultimo aggiornamento).

#### **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE**

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)

<sup>33</sup> Art. 4 n. 1) del GDPR: "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifica o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

<sup>34</sup> Art. 2 terdecies del Codice Privacy: "1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce o tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi".